

FEDERAZIONE NAZIONALE MINISTERI

Prot. n. 12_701_05_STATALI

Roma, 21 dicembre 2005

- Al Ministro della Funzione Pubblica
On. Mario Baccini
- Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Roberto Maroni
- Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
On. Giulio Tremonti

Oggetto: Commutabilità dell' Indennità di Amministrazione in quota A

Dalla documentazione in rassegna si evince in modo inequivocabile che la indennità di amministrazione corrisposta ai pubblici dipendenti per gli effetti di tutte le leggi che si sono succedute nel tempo sulla previdenza- rientri nella base pensionabile nel calcolo della quota " A."

Ciò posto considerato che dottrina e giurisprudenza vanno sempre più consolidandosi in tal senso, e tenuto conto che sicuramente si andrà incontro ad un contenzioso di notevoli dimensioni con soccombenza di spese legali, interessi e rivalutazione monetaria facciamo voti affinché vengano riviste le posizioni in ordine alla circolare n. 51 emessa in data 22/05/2002 dall'INPDAP, previo parere di codesti spettabili ministeri vigilanti ostativa del pagamento in quota A della predetta indennità.

Non va sottaciuto, principalmente, che la Corte dei Conti sezione centrale di controllo legittimità con deliberazione n. 2/2004/P ha statuito che l'indennità di

posizione dei dirigenti che è l'omologa della indennità di amministrazione dei dipendenti livellati, con la medesima legislazione viene liquidata in quota "A."

Ci domandiamo perché tale discriminazione?

E' appena il caso di evidenziare che ogni interpretazione è perfettibile ed eventuali correzioni rappresentano un momento qualificante per un governo democratico onde evitare impopolarità e conseguente perdita di consenso.

Distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)

Documentazione allegata:

Informativa n. 51 INPDAP;
Interrogazione Parlamentare del Sen. Maurizio Eufemi;
Ordine del giorno n. 38 dell'INPDAP;
Sollecito alla interrogazione parlamentare;
Sentenza Corte dei Conti sez. centrale controllo legittimità.

Per ulteriori approfondimenti si possono consultare anche:

Sentenza del Tribunale di Orvieto Sez. Lavoro del 25/03/05, n. 13 - Giudice Forlani
Sentenza della Corte dei Conti Regione Sicilia del 18/5/05, n. 2254/2004 - Giudice Aloisio